

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente
- dott.ssa. Angelina Augusta Baldissera - giudice
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letta l'istanza ex art. 182-bis, sesto comma l.f. con cui Bialetti Industrie s.p.a. ha chiesto al tribunale di disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive a carico del patrimonio della società e di acquisire titoli di prelazione se non concordati;

letta l'istanza ex art. 182-quinquies, primo e quarto comma l.f. con cui la società ha chiesto di essere autorizzata a contrarre un finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 111 l.f. mediante emissione di obbligazioni non convertibili dell'importo di € 17.000.000,00, quale prima *tranche* di un prestito obbligazionario di complessivi € 27.000.000,00 e di essere altresì autorizzata a concedere, a garanzia di detto finanziamento, pegno sui marchi "Bialetti" e "Aeternum" e privilegio ex art. 46 d.lgs. 385/1993 su beni e macchinari di Bialetti Industrie s.p.a.;

rilevato che, quanto alla prima istanza, ai sensi dell'art. 182-bis, settimo comma l.f., il tribunale dispone il divieto richiesto laddove abbia riscontrato la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma (almeno il 60% dei crediti) e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare;

rilevato che, alla luce dell'integrazione dell'attestazione depositata il 12.11.2018, i crediti vantati dai creditori aderenti ammontano ad € 87.094.600,00 che rappresentano il 69,79% dei debiti complessivi di Bialetti (€ 124.799.500,00); banche per € 75.981.100,00; Bialetti France per € 2.864.900,00; ISS Palumbo s.r.l. per € 6.843.500,00; Bialetti Holding per € 1.405.100,00;

rilevato che, all'udienza del 14.11.2018, è stata prodotta lettera con cui gli istituti di credito hanno confermato "che sono a tutt'oggi pendenti le trattative sulle linee guida della proposta avanzata dalla Società l'8 ottobre u.s. e in tal senso ribadiscono il contenuto della dichiarazione del 9 ottobre u.s. inviata ai legali della Società";

rilevato che Bialetti France, con comunicazione del 7.11.2018, ha manifestato la propria disponibilità a "rivedere gli accordi di dilazione [...] aderendo ad un accordo di ristrutturazione [...] nell'ambito della realizzazione del piano di cui alle Linee Guida allegate alla domanda 11.10.2018";

rilevato che al creditore commerciale ISS, in un incontro svoltosi il 2.10.2018, la società ha illustrato una proposta che prevede un piano di dilazione che prevede il pagamento del debito in più *tranche*, l'ultima delle quali alla data di efficacia dell'accordo;

rilevato che l'accordo in corso di negoziazione con la controllante Bialetti Holding (proprietaria degli immobili in cui si svolge l'attività della ricorrente) prevede una moratoria sino all'aprile 2019 nel pagamento dei canoni di locazione e una rateizzazione del debito maturato sino a quel momento a partire dal maggio 2019;

ritenuto pertanto che, alla luce di quanto sopra, sussistono le condizioni per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma;

rilevato che i crediti vantati dai creditori non aderenti ammontano a complessivi € 37.704.780,00: € 30.486.961,00 da corrispondere entro il 31.03.2019; € 1.558.153,00 da corrispondere entro il 31.12.2019; € 5.659.666,00 da corrispondere entro il 31.12.2019;

rilevato che, nell'integrazione depositata il 12.11.2018, i professionisti hanno attestato che "l'ammontare degli interventi finanziari di Och-Ziff Capital Investments LLC [...] consente l'integrale soddisfacimento dei creditori non aderenti senza considerare i flussi di cassa operativi riportati nel piano di risanamento";

rilevato, infatti, che il complessivo intervento finanziario previsto dal piano ammonta ad € 40.000.000,00 (a fronte di un importo di non aderenti pari ad € 37.704.900,00): € 35.000.000,00 di nuova finanza attraverso la sottoscrizione da parte dell'investitore di obbligazioni non convertibili; € 4,2 milioni attraverso la sottoscrizione da parte di OZ dell'aumento di capitale; € 800 mila di ricapitalizzazione che sarà effettuata da Bialetti Holding nell'ambito della medesima operazione;

ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che comunque hanno negato la propria disponibilità a trattare; ritenuto dunque che l'istanza ex art. 182-bis, sesto comma l.f. sia meritevole di accoglimento;

rilevato che, quanto alla seconda istanza, ai sensi dell'art.182-quinquies, primo comma l.f., il tribunale concede l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma lettera d) l.f., verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;

rilevato che, nella tabella n.14 a p.72 dell'attestazione, il professionista ha evidenziato come la cassa finale *ante* nuova finanza sia sempre negativa da settembre 2018 a marzo 2019 (€ 27.984.000,00 nel marzo 2019) e che la stessa "costituisca il fabbisogno finanziario di Bialetti sino all'omologa del concordato": senza la nuova finanza erogata da OZ, "Bialetti non sarà in grado di superare le difficoltà finanziarie e sarà pertanto costretta a cessare l'attività aziendale";

rilevato che il professionista ha altresì attestato che la soddisfazione dei creditori "passa attraverso la continuazione dell'attività aziendale resa possibile dall'erogazione del Primo Finanziamento Interinale";

ritenuto che l'attestazione, come integrata in data 12.11.2018 (si veda nello specifico l'integrazione riguardante l'analisi di sensitività sul piano industriale), illustri adeguatamente i motivi per cui è possibile considerare i finanziamenti richiesti come funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;

ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 182-quinquies, primo e quarto comma l.f.;

P.Q.M.

dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive a carico del patrimonio della Società e di acquisire titoli di prelazione se non concordati;

assegna il termine di 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma dell'art. 182-bis l.f.;

autorizza la Società a contrarre un finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 111 l.f. mediante emissione di obbligazioni non convertibili, aventi le caratteristiche sostanziali esposte nell'istanza e nel *Term Sheet* OZ allegato, dell'importo di € 17.000.000,00, quale prima *tranche* di un prestito obbligazionario di complessivi € 27.000.000,00;

autorizza la Società a concedere, a garanzia del finanziamento autorizzato, pegno sui marchi "Bialetti" e "Aeternum" e privilegio ex art. 46 d. lgs. 385/1993 su beni e macchinari di Bialetti Industrie s.p.a.;

in accoglimento dell'istanza della ricorrente, autorizza la pubblicazione del provvedimento autorizzativo con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito internet della società; diffusione ai media tramite il sistema SDIR; pubblicazione sul Giornale di Brescia e su Il Sole 24 Ore; inoltre del provvedimento ai titolari di indirizzo p.e.c.; affissione del provvedimento sulle bacheche sindacali della sede e delle eventuali unità locali.

Il Presidente
Simonetta Bruno